



51/2013  
SENT. ....  
R.G. - VOL. 131  
CRON. 390  
REP. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI SIENA  
EX TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, nella persona del g.o.t. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 131\2012 R.Lav.

promossa da:

....., rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Da Settimo Passetti e Roberto Romagnoli, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio d in Montepulciano, via di Gracciano nel Corso,53

**PARTE RICORRENTE**

contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA – Istituto di Istruzione Superiore “ ” di , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dal Dr. Ernesto Nieri ed elettivamente domiciliato presso l'Istituto Superiore Poliziano, via San Martino, 14 Montepulciano**

**PARTE RESISTENTE**

Oggetto: retribuzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Chiara Flavia  
Scarselli

Con ricorso ritualmente notificato \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e l'Istituto di Istruzione Superiore " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del 50% dell'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto Docente Vicario che ha sostituito il Dirigente scolastico per l'anno 2010 - 2011 e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore del \_\_\_\_\_ della complessiva somma lorda di €. 9.424,38, oltre interessi legali decorrenti dal 1 settembre 2010 fino al saldo effettivo.

In particolare sosteneva il ricorrente che avendo prestato l'incarico di Vicario del Dirigente Scolastico per l'anno 2010 - 2011, in virtù del decreto n. 5381/VIII-FP del 14.09.2010 aveva maturato, pertanto il diritto all'indennità prevista dalla norma di cui all'art. 146 del CCNL del 29.11.2007 con combinato disposto art. 69 CCNL/95. A fronte di ciò e fallita la richiesta in sede stragiudiziale, stante le comunicazioni fatte pervenire dal MIUR in data 11.11.2010 e in data 11.10.2011, il ricorrente si è visto costretto ad adire le vie giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti.

Si costituivano in giudizio il MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e l'Istituto di Istruzione Superiore " \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, contestando recisamente le domande avversarie insistendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibili ed infondate le domande con lo stesso proposte.

La causa veniva quindi istruita mediante produzione ed acquisizione documentale, ed alla odierna udienza è stata decisa come da allegato dispositivo, del quale si dava contestuale lettura alle parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre evidenziare che nelle more del giudizio intervenuta norma di interpretazione autentica come indicata nell'art. 14, comma XXII, L. 135/12 in base alla quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie ed il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica o educativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, comma II lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico. Detta interpretazione autentica dell'art. 25 del D.Lgs.

*Chiara Fiori  
Savelli*

165/01 non ha modificato il dettato normativo di cui all'art. 146, comma I n. 7, CCNL, la quale fissava solo il quantum dell'importo dell'indennità spettante al docente, limitandosi ad individuare che la retribuzione delle attività delegate è a carico del fondo dell'istruzione scolastica. Ne consegue che fermo il quantum degli importi contrattualmente previsti per le funzioni delegate dal Dirigente scolastico, detti importi sono da imputare al Fondo di Istituto, pertanto il soggetto legittimato passivo risulta essere la singola Istituzione scolastica e non il MIUR, come era in precedenza.

Fermo quanto sopra in punto di interpretazione autentica della norma, preme rilevare che le eccezioni sollevate dall'Amministrazione convenuta risultano essere, alla luce della documentazione prodotta e della interpretazione autentica sopra precisata, prive di fondamento e pertanto dovranno essere disattese e respinte.

Non vi è dubbio, infatti, che con provvedimento del 14.09.2010 (doc. 1 di parte ricorrente) il \_\_\_\_\_ sia stato nominato Vicario del Dirigente Scolastico per l'anno 2010/2011, con l'attribuzione dei compiti indicati nel documento citato, in caso di mancanza o sostituzione del Dirigente Scolastico. Altro dato pacificamente emerso, perché provato documentalmente e comunque non contestato, è che in data 4 luglio 2012 Istituto di Istruzione Superiore "\_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_ ha riconosciuto al ricorrente la somma di €. 6.900 lordo Dipendente quale compenso allo stesso dovuto per la retribuzione delle mansioni di Vicario Dirigente dal \_\_\_\_\_ prestate per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 (v. documento prodotto a verbale di udienza del 27.02.2013). Detto verbale del 4.07.2012 costituisce un vero e proprio riconoscimento di debito da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore "\_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, che ad oggi risulta aver pagato detta indennità solo per le mansioni svolte per l'anno scolastico 2011/2012, mentre nulla ha versato per il periodo oggetto di causa, pur avendone riconosciuta la debenza.

Il MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e l'Istituto di Istruzione Superiore "\_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, inoltre, non hanno contestato le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, ma hanno escluso la sussistenza del diritto alla retribuzione, ma rilevando che vi sarebbe stata un'abrogazione implicita dell'art. 69 CCNL/95 a seguito dell'interpretazione autentica sopra citata. Detta impostazione, però, non è sostenibile proprio in virtù della norma citata che non ha abrogato l'art. 69 citato, ma ne ha confermato il disposto di cui al secondo comma, che

Chirca Ravi  
3 Scardito

prevede, infatti le modalità di retribuzione, fermo restando che la delega ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie.

Per le dette considerazioni in fatto e diritto il ricorso proposto è meritevole di pieno accoglimento, con la conseguenza che deve dichiararsi ed accertarsi che il ricorrente ha diritto all'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto Docente Vicario che ha sostituito il Dirigente Scolastico per l'anno 2010/2011 e per l'effetto deve condannarsi l'Istituto di Istruzione Superiore " " di , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma lorda complessiva di €. 9.424,38, oltre interessi legali dal 01.09.2011 fino al saldo effettivo, per i titoli sopra indicati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate ex D.M. 140/12 in complessivi €. 2.211,00 di cui €. 2.100,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

Stante, invece, l'intervenuta interpretazione autentica in corso di causa sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle spese fra le altre parti del giudizio ex art. 92 c.p.c.

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Siena ex Tribunale di Montepulciano, definitivamente pronunciando:

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara ed accerta che il ricorrente ha diritto al 50% dell'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto Docente Vicario che ha sostituito il Dirigente Scolastico per l'anno 2010/2011, con conseguente condanna dell'Istituto di Istruzione Superiore " " di , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di della somma lorda complessiva di €. 9.424,38, oltre interessi legali dal 01.09.2011 fino al saldo effettivo, per i titoli sopra indicati.
2. Condanna l'Istituto di Istruzione Superiore " " di , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di delle spese del presente giudizio che si liquidano ex D.M. 140/12 in complessivi €. 2.211,00 di cui €. 2.100,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

*Chiaro  
+ Scorselli*

3. Stante, invece, l'intervenuta interpretazione autentica in corso di causa sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle spese fra le altre parti del giudizio ex art. 92 c.p.c.

Così deciso in Montepulciano, 09 ottobre 2013

Il g.o.t.

*Chiara Flavia Scarselli*

*Chiara Flavia  
Scarselli*

Depositato in Cancelleria

il \_\_\_\_\_

**09 OTT. 2013**



49/013  
SENT. ....  
R.G. - ~~101~~ 132 .....  
CRON. 388 .....  
REP. ....

REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE DI SIENA  
EX TRIBUNALE DI MONTEPULCIANO  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro, nella persona del g.o.t. Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 132\2012 R.Lav.

promossa da:

.. , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Da Settimo Passeti e Roberto Romagnoli, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio d in Montepulciano, via di Gracciano nel Corso,53

**PARTE RICORRENTE**

contro:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - ex Direzione Didattica Statale di , ora Istituto**

, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dal Dr. Ernesto Nieri ed elettivamente domiciliato presso l'Istituto Superiore Poliziano, via San Martino, 14 Montepulciano

**PARTE RESISTENTE**

Oggetto: retribuzione

Chiara Flavia  
Scarselli  
1

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato \_\_\_\_\_ ha convenuto in giudizio il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e ex Direzione Didattica Statale di \_\_\_\_\_, ora Istituto \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento dell'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto docente vicario che ha sostituito il Dirigente scolastico nel periodo dal 16.07.2010 al 7.08.2010 e, per l'effetto, sentir condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della \_\_\_\_\_ della complessiva somma lorda di €. 1.255,11, oltre interessi legali decorrenti dal 1 settembre 2010 fino al saldo effettivo.

In particolare sosteneva la ricorrente che avendo prestato l'incarico di Vicario del Dirigente scolastico per un periodo complessivo di giorni 23, in virtù del decreto n. 4939/B.3/B.15 del 10.09.2009 e della comunicazione del 12.07.2010, nonché della dichiarazione del 14.02.2010, maturando, pertanto il diritto all'indennità prevista dalla norma di cui all'art. 146 del CCNL del 29.11.2007 con combinato disposto art. 69 CCNL/95. A fronte di ciò e fallita la richiesta in sede stragiudiziale, stante le comunicazioni fatte pervenire dal MIUR in data 11.11.2010 e in data 11.10.2011, la ricorrente si è vista costretta ad adire le vie giudiziarie per il riconoscimento dei propri diritti.

Si costituivano in giudizio il MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e ex Direzione Didattica Statale di \_\_\_\_\_, ora Istituto \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, contestando recisamente le domande avversarie insistendo per la reiezione del ricorso in quanto inammissibili ed infondate le domande con lo stesso proposte.

La causa veniva quindi istruita mediante produzione ed acquisizione documentale, ed alla odierna udienza è stata decisa come da allegato dispositivo, del quale si dava contestuale lettura alle parti.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre evidenziare che nelle more del giudizio intervenuta norma di interpretazione autentica come indicata nell'art. 14, comma XXII, L. 135/12 in base alla

*Chiusa  
Scandali*

quale la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie ed il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica o educativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 88, comma II lettera f), del CCNL relativo al personale scolastico. Detta interpretazione autentica dell'art. 25 del D.Lgs. 165/01 non ha modificato il dettato normativo di cui all'art. 146, comma I n. 7, CCNL, la quale fissava solo il quantum dell'importo dell'indennità spettante al docente, limitandosi ad individuare che la retribuzione delle attività delegate è a carico del fondo dell'istruzione scolastica. Ne consegue che fermo il quantum degli importi contrattualmente previsti per le funzioni delegate dal Dirigente scolastico, detti importi sono da imputare al Fondo di Istituto, pertanto il soggetto legittimato passivo risulta essere la singola Istituzione scolastica e non il MIUR, come era in precedenza.

Fermo quanto sopra in punto di interpretazione autentica della norma, preme rilevare che le eccezioni sollevate dall'Amministrazione convenuta risultano essere, alla luce della documentazione prodotta e della interpretazione autentica sopra precisata, prive di fondamento e pertanto dovranno essere disattese e respinte.

Non vi è dubbio, infatti, che con provvedimento del 10.09.2009 (doc. 1 di parte ricorrente) la ..... sia stata nominata Vicario del Dirigente Scolastico per l'anno 2009/2010, con l'attribuzione dei compiti indicati nel documento citato, in caso di mancanza o sostituzione del Dirigente Scolastico. Altro dato pacificamente emerso, perché provato documentalmente e comunque non contestato, è che la ..... ha sostituito il Dirigente Scolastico dal 16/07/2010 al 20/07/2010, compresi, e dal 21/07/2010 al 07/08/2010, compresi, come da comunicazione del 12/07/2010 (doc. 2), per un totale di giorni 23, pertanto superiori ai 15 giorni previsti dalla norma di riferimento, con conseguente diritto della ricorrente a percepire la retribuzione prevista dall'art. 69, comma II, CCNL/95.

Il MIUR Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore e ex Direzione Didattica Statale di ....., ora Istituto ....., in persona del legale rappresentante pro tempore convenuti, inoltre, non hanno contestato le circostanze di fatto dedotte dal ricorrente, ma ha escluso la sussistenza del diritto alla retribuzione, ma ha rilevato che vi sarebbe un'abrogazione implicita dell'art. 69 CCNL/95 a seguito dell'interpretazione autentica sopra citata. Detta impostazione, però, non è sostenibile proprio in virtù della norma citata che non ha abrogato l'art. 69 citato, ma ne ha confermato il disposto di cui

3  
Autore  
Scandoli



al secondo comma, che prevede, infatti le modalità di retribuzione, fermo restando che la delega ai docenti non costituisce affidamento di mansioni superiori o funzioni vicarie.

Per le dette considerazioni in fatto e diritto il ricorso proposto è meritevole di pieno accoglimento, con la conseguenza che deve dichiararsi ed accertarsi che la ricorrente ha diritto all'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto docente vicario che ha sostituito il Dirigente Scolastico per il periodo dal 16.07.2010 al 07.08.2010 e per l'effetto deve condannarsi l'ex Direzione Didattica Statale di \_\_\_\_\_, ora Istituto \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma lorda complessiva di €. 1.255,11, oltre interessi legali dal 01.09.2011 fino al saldo effettivo, per i titoli sopra indicati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e liquidate ex D.M. 140/12 in complessivi €. 2.150,50 di cui €. 2.100,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.

Il Giudice del Lavoro di Siena – ex Tribunale di Montepulciano, definitivamente pronunciando: \*

1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara ed accerta che la ricorrente ha diritto all'indennità di direzione/funzioni superiori, in quanto docente vicario che ha sostituito il Dirigente Scolastico per il periodo dal 16.07.2010 al 07.08.2010, con conseguente condanna dell'ex Direzione Didattica Statale di \_\_\_\_\_, ora Istituto \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ della somma lorda complessiva di €. 1.255,11, oltre interessi legali dal 01.09.2011 fino al saldo effettivo, per i titoli sopra indicati.
2. Condanna l'ex Direzione Didattica Statale di \_\_\_\_\_, ora Istituto \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di \_\_\_\_\_ delle spese del presente giudizio che si liquidano ex D.M. 140/12 in complessivi €. 2.150,50 di cui €.

4  
Anna Maria  
Scurati

2.100,00 per onorari ed il resto per spese documentate in atti, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge.

3. Stante, invece, l'intervenuta interpretazione autentica in corso di causa sussistono i presupposti di legge per l'integrale compensazione delle spese fra le altre parti del giudizio ex art. 92 c.p.c.

Così deciso in Montepulciano, 09 ottobre 2013

Il g.o.t.

*Chiara Flavia Scarselli*  
*Chiara Flavia*  
*Scarselli*

Depositato in Cancelleria

il \_\_\_\_\_

**-9 OTT. 2013**